LA TASSAZIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (FISCALE)

Vincenzo Bassi
Avvocato tributarista, dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto costituzionale europeo.

I. Introduzione: profili generali di tassazione delle Casse previdenziali.

L'attuale sistema di previdenza è costituito da una amplia varietà di soggetti aventi, tutti, caratteristiche peculiari, nonostante esercitino la medesima attività, quella previdenziale.
Chiaramente, gran parte del sistema della previdenza pubblica è sostenuto da un ente pubblico, ovvero dall'Inps.
Accanto all'Inps si posizionano, *inter alia*, le casse previdenziali di categoria, che, come l'Inps, sono gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Queste ultime, in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 (di seguito, "**Decreto 509**")[1], sono state trasformate in persone giuridiche di diritto privato[2].
Nonostante la suddetta trasformazione in enti di diritto privato, le casse previdenziali privatizzate continuano a esplicare la medesima attività che svolgevano precedentemente alla trasformazione, provvedendo agli stessi "*compiti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti*" per i quali gli stessi enti erano stati istituiti (art. 1, comma 3 del Decreto 509).
In concreto tutto questo significa che a seguito della trasformazione in ente privato, ciascun ente previdenziale privatizzato ha continuato a svolgere la propria attività previdenziale, attraverso le risorse provenienti (**i**) dai contributi versati dagli iscritti e (**ii**) dalla gestione patrimoniale[3].

---

[1] Il decreto 509 è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1 comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.537.

[2] "*Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dall'1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario*" (art. 1, comma 1 del Decreto 509).

"*Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalita` giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse"* (art. 1, comma 2 del Decreto 509).

[3] In particolare ai sensi dell'art. 5.1 dello statuto Inarcassa – cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ingegneri e architetti (ma questo vale anche per altri enti previdenziali come per esempio, l'Inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti "Giovanni Amendola", Cnadc – cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, Cassa nazionale del notariato, Cassa forenze etc.), *"le entrate di INARCASSA sono costituite: a) dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Generale Prevividenza; b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali; c) dalle altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti".*

Ai fini fiscali[4], le casse previdenziali privatizzate, sotto un profilo formale, rientrano, in osservanza delle disposizioni contenute nel suddetto Decreto 509, nella categoria degli enti non commerciali *ex* art. 73, comma 1, lett. c), trattandosi di enti senza scopo di lucro "*con personalità giuridica di diritto privato*" (art. 1, comma 2 del Decreto 509)[5].
Fin da subito è stata posta la questione relativa all'applicabilità anche alle casse di previdenza privatizzate dell'art. 74, comma 2 del Tuir, il quale, nella formulazione originaria, non faceva rientrare nella categoria delle attività commerciali, l'attività di previdenza e assistenza solo se esercitata da enti pubblici.
È intervenuto nella disputa il legislatore[6] riconoscendo "oggettivamente" la natura non commerciale dell'attività di previdenza e assistenza, e ciò sebbene tale attività sia svolta da "*enti privati di previdenza obbligatoria*". Infatti, ai sensi dell'art. 74, comma 2 del TUIR, "*Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: (....) b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali* ***da parte di enti privati di previdenza obbligatoria***".
A proposito proprio dell'assoggettamento a imposizione delle casse previdenziali privatizzate, va detto che i proventi derivanti dalla gestione patrimoniale, pur non costituendo reddito d'impresa in virtù della citata modifica dell'art. 74, comma 2, Tuir sarebbero ugualmente assoggettati a tassazione ai fini Ires, in quanto prodotti da enti non commerciali[7]. Infatti, i redditi prodotti dalla gestione patrimoniale rientrerebbero, comunque, nelle altre categorie di reddito (reddito fondiario, di capitale e diversi) e come tali sarebbero in ogni caso soggetti ad Ires ai sensi dell'art. 143 del Tuir[8].
Una tale conclusione non appare, tuttavia, condivisibile per le ragioni qui di seguito esposte.

---

[4] Per una completa ed esauriente trattazione e analisi della tassazione del sistema previdenziale, in generale, e delle casse di previdenza privatizzate, in particolare, cfr. PURI, *Destinazione previdenziale e prelievo tributario*, Milano, 2005.

[5] In particolare, rientrano in tale categoria, "*gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale*" (art. 73, comma 1, lett. c del Tuir). "*L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata*" (art. 73, comma 4 del Tuir).

[6] Il comma 11 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è intervenuto a modificare l'art. 74, comma 2, lett. b) del Tuir.

[7] Corte di Cassazione n. 1382/2004 e CTR del Lazio n. 254/38/07 del 27 novembre 2007 e n. 84/06/09 del 24 aprile 2009 e n 17961 del 24 luglio 2013.

[8] Il reddito comprensivo degli enti non commerciali "*è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva*...." (art. 143, comma 1, primo periodo del Tuir).

II. Casse previdenziali privatizzate: gestione efficiente della funzione previdenziale senza oneri per lo Stato in ossequio al principio di sussidiarietà (anche fiscale).

Dovendo esaminare proprio la legittimità dell'imposizione diretta da applicare nei confronti delle casse previdenziali privatizzate, va innanzitutto sottolineato un fatto cruciale: l'impiego e la gestione del patrimonio delle casse previdenziali privatizzate rappresentano una delle tre fasi dell'attività istituzionale delle stesse casse previdenziali privatizzate consistente, per le restanti due fasi, nella raccolta, prima, e nell'erogazione di prestazioni previdenziali, poi, a favore degli aventi diritto.
Infatti, investire le risorse derivanti dalla raccolta dei contributi obbligatori costituisce per gli enti previdenziali privatizzati non una normale attività accessoria o connessa all'attività previdenziale, ma un atto ad essa necessario e indefettibile[9]. In altri termini, gli enti previdenziali privatizzati, senza la fase dell'investimento, non sarebbero in condizione di realizzare l'unica finalità, ovvero lo svolgimento cioè dell'attività previdenziale, assicurando nel contempo l'equilibrio di bilancio obbligatorio ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 509.
A tal proposito è utile ricordare che la richiamata attività istituzionale rientra tra i compiti assegnati dalla Costituzione allo Stato (- persona), e successivamente delegati, con la privatizzazione, a soggetti privati (le casse di previdenza appunto). L'art. 38 della Cost., infatti, affermando che "*i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia*", attribuisce questi compiti agli "*organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato*".
Ebbene, è evidente sulla base del disposto costituzionale che la funzione previdenziale è una funzione che deve essere gestita direttamente o indirettamente dallo Stato (-persona). Pertanto, poiché le casse di previdenza privatizzate rappresentano enti previdenziali, privatizzati con legge dello Stato, essi rientrano tra i c.d. istituti predisposti dallo Stato ai sensi dell'art. 38 Cost., per lo svolgimento di una funzione appunto statale, cui destinare le proprie risorse.
Una simile interpretazione è ancora più condivisibile alla luce della Riforma del Titolo V ed in particolare dell'art. 118 comma 4 secondo cui lo Stato favorisce *"l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di* ***sussidiarietà***"[10].
Pertanto la riforma del titolo V, introducendo il principio di sussidiarietà, ha rafforzato, sotto un profilo costituzionale, il coinvolgimento diretto dei singoli, dei gruppi sociali, e quindi degli enti previdenziali privatizzati, alla

---

[9] Cfr. PURI, *Destinazione previdenziale e prelievo tributario*, op. cit., 235 e 243.
[10] "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".

co-gestione delle funzioni statali di interesse generale e di rilievo costituzionale, tra cui l'attività previdenziale.
Nello specifico, il principio di sussidiarietà fornisce un nuovo criterio nella distribuzione delle funzioni amministrative, secondo una logica di collaborazione istituzionale, pubblico/privata; sono infatti gli enti, pubblici o privati, più vicini ai soggetti amministrati a risultare perciò anche i più idonei ad individuarne i bisogni particolari.
Ciò detto, è chiaro che applicando il principio di sussidiarietà al sistema tributario si vuole non eliminare ma solo correggere il modello tradizionale "burocratico impositivo" teorizzato e costruito sotto l'ombrello dello Stato nazione[11].
Volendo dunque analizzare il principio di sussidiarietà fiscale con riguardo particolare alle casse previdenziali va analizzato il modo in cui le casse previdenziali (come tutti gli altri cittadini/contribuenti) adempiono al loro dovere di contribuzione alle spese pubbliche, non solo versando i tributi ma anche impiegando le proprie risorse economiche, finanziarie, organizzative e di forza lavoro[12].
Si tratta tuttavia di un'analisi strumentale a una più ampia lettura del principio di capacità contributiva, in grado di valorizzare il ruolo dei contribuenti, in generale, e delle casse previdenziali privatizzate, in particolare, nel concorso alle spese pubbliche.
A tal fine occorre sottolineare un fatto inconfutabile: le casse previdenziali privatizzate, in virtù della loro autonomia finanziaria, non gravano sulla fiscalità generale ai sensi del Decreto 509, e perciò contribuiscono alle spese pubbliche svolgendo funzioni statali, come quella previdenziale.

III. Casse previdenziali e capacità contributiva: modalità di contribuzione alle spese pubbliche, alternativa all'imposizione fiscale. Limiti al potere impositivo.

A questo punto va chiarito perché l'attribuzione di un rilievo fiscale allo svolgimento da parte delle casse previdenziali privatizzate rappresenta un giudizio coerente con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)[13].

---

[11] ANTONINI, *Sussidiarietà fiscale*, *La frontiera della democrazia,* Torino 2005, p. 120. In concreto il principio di sussidiarietà fiscale costituisce un correttivo che potrà essere efficace solo se coinvolgerà la società civile. La società civile stessa dovrà tuttavia essere messa in condizione di esprimersi esercitando diritti e adempiendo, nel contempo, ai doveri sanciti in primo luogo dalla Costituzione.
[12] In questo modo, si configura un nuovo rapporto tra contribuente, imposizione fiscale e spese pubbliche, recuperando, da una parte, in formule nuove, alcuni elementi della valenza democratica del principio *no taxation without representation*, non dimenticando, dall'altra, il principio di uguaglianza, libertà e solidarietà/fraternità (che richiama il motto proprio della rivoluzione francese: uguaglianza, libertà e fraternità). Cfr in proposito, AMATO, *Un programma riformista per la società della libertà e dei diritti*, in www. italianieuropei.it, dove si precisa l'esistenza di una domanda di libertà che rivaluta il valore del poter scegliere rispetto al tradizionale bisogno di essere protetti davanti ai rischi fondamentali della vita.
[13] Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, "*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributive. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività*".

A tal proposito vi sono due tesi contrapposte: da una parte, chi riduce il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. a un mero doppione dell'art. 3 della stessa Costituzione[14], dall'altra, chi supporta un'impostazione più garantista.
Come corollario di quest'ultima impostazione[15] il legislatore, nell'imporre i tributi, è tenuto a considerare le attitudini, non solo oggettive ma anche soggettive, del contribuente al concorso alle spese pubbliche.
Sviluppando la tesi c.d. garantista occorre verificare se l'imposizione fiscale costituisce l'unica modalità di contribuzione alle spese pubbliche[16]. Sul punto, *ex* art. 53 della Costituzione è stabilito che i contribuenti sono tenuti

---

[14] Secondo questa teoria, in astratto, il prelievo potrebbe riguardare tutto il patrimonio (FALSITTA, "*Il principio di capacità contributiva nel suo svolgimento storico fino all'Assemblea Costituente*", Riv. Dir. Trib. 9/2013, p. 768 e 769). Tale impostazione trae origine dalle idee di autorevole dottrina (A.D. Giannini), secondo la quale il tributo costituisce prelievo di ricchezza effettuato da un ente pubblico o dallo Stato per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, "*in virtù della sua potestà di imperio, originaria o delegata esercitata nei casi, nella misura e nei modi stabiliti dalla legge...*" (GIANNINI *Il rapporto giuridico di imposta*, Giuffré, Milano, 1937, pp. 1 e ss.). È chiaro che una simile visione limita l'approfondimento giuridico alla c.d. causa efficiente ovvero alla legge che esprime la volontà dell'autorità. Senza l'autorità e senza la legge non sorgerebbe il dovere a concorrere alle spese pubbliche. Non assumono perciò rilevo giuridico nel concetto di imposta né la funzione di riparto (c.d. causa finale dell'imposta) né il giudizio sull'idoneità alla contribuzione o la presenza di invalicabili limiti massimi all'imposizione (c.d. causa formale dell'imposta) (Sul tema del metodo causale applicato al tributo, interessante ai fini ricostruttivi AMATUCCI, *Le fondamenta del vigente principio di capacità contributiva nel pensiero di San Tommaso d'Aquino*, Diritto e Pratica Tributaria, 3/2013, pp. 477 e ss.). Sulla base di queste premesse logiche, sarebbe ammesso estendere la tassazione ad altre entità non omologabili né al reddito né al patrimonio, purché misurabili in denaro (FEDELE *La funzione fiscale e la "capacità contributiva" nella Costituzione italiana, Diritto tributario e Corte Costituzionale*, Napoli, 2006, pp. 14 e 15). Ciò comporta che il riferimento alla capacità contributiva di cui alla'art. 53 Cost. fisserebbe un mero criterio distributivo sulla base solo di scelte di ordine sociale fatte dal legislatore, che potrebbero intaccare e far diminuire il patrimonio del contribuente. Pertanto, la capacità contributiva esprimerebbe solo una potenzialità economica, mentre non implicherebbe alcun giudizio sull'idoneità del patrimonio del contribuente. Conseguentemente non rileverebbe ai fini della determinazione del carico fiscale neppure il fatto che il contribuente è vincolato a svolgere attività specifiche, senza gravare sulla fiscalità generale, al fine di tutelare persone o beni costituzionalmente protetti [come per esempio attività a tutela della famiglia e dell'educazione dei figli (art. 29 e ss Cost.), della salute (art. 32 Cost.), dei portatori di disabilità e dei pensionati (art. 38 Cost.)]. L'unico limite del legislatore è dunque dato dal rispetto dei principi di coerenza, razionalità e proporzionalità "interni" all'ordinamento tributario (GALLO *Le ragioni del Fisco, Etica e giustizia nella tassazione*, Bologna, 2007, p. 81). Infatti, le scelte di politica fiscale non devono "*essere nella sostanza condizionate e ristrette da specifici fattori estranei al processo di formazione della volontà del legislatore, spesso riduttivi ed eterogenei rispetto agli interessi da soddisfare ….*" (GALLO *Imposta regionale sulle attività produttive e principio di capacità contributiva*, Giur. Comm., 2/2002, p. 134). Secondo questo autore, infatti, almeno nel campo fiscale, è, ancora, il "pubblico" che deve prevalere sul "privato", perché la scelta della ricchezza da tassare e dei diritti sociali da soddisfare è frutto di valutazioni politiche effettuate nel rispetto del principio di giustizia distributiva e non la mera omologazione legislativa dei modelli e delle regole "private" del mercato. Pertanto, in coerenza con questa impostazione, il principio di capacità contributiva ha una funzione di riparto, che impone criteri equi e ridistributivi, individuati dal legislatore nella più assoluta discrezionalità con il solo limite della ragionevolezza. In questo modo, la tassazione può colpire anche elementi non patrimoniali. Ciò in quanto, si riconosce al legislatore il potere di interferire nell'esercizio del diritto alla proprietà privata (cfr. in questo senso altresì GALLO, *Le ragioni del Fisco, Etica e giustizia nella tassazione*, op. cit, pp. 70).

[15] FALSITTA, *Il principio di capacità contributiva nel suo svolgimento storico fino all'Assemblea Costituente*, op. cit., p. 765 e ss.

[16] Sul punto, a proposito della rilevanza giuridica del concorso diretto alle spese pubbliche vedansi le considerazioni svolte con riguardo al terzo settore da parte di MISCALI, *Contributo allo studio dei profili costituzionali del principio di sussidiarietà fiscale*, Riv. Dir. Trib. 2011, I, p. 959.

a concorrere alle spese pubbliche, mentre nulla è detto a proposito degli strumenti giuridici tipici idonei alla contribuzione, che infatti non sono definiti *a priori*. Conseguentemente ciò che rileva, in linea di principio, non è tanto il tipo di strumento giuridico idoneo alla contribuzione, quanto piuttosto il finanziamento delle spese pubbliche attraverso il concorso dei contribuenti. Da qui l'affermazione, ragionevole, secondo cui la corresponsione dei tributi, fornendo agli enti impositori le risorse finanziarie da impiegare nello svolgimento di funzioni di rilievo pubblico e costituzionale, rappresenta solo la modalità di concorso alle spese pubbliche più comunemente utilizzata tra gli Stati contemporanei.
Pertanto possono ragionevolmente considerarsi legittime, forme di concorso alle spese pubbliche, alternative all'imposizione fiscale. In particolare, costituisce una delle possibili forme di concorso alle spese pubbliche, la circostanza in cui il contribuente, in via diretta e in ossequio al principio di sussidiarietà, svolge funzioni di rilievo pubblico e costituzionale, in modo finanziariamente autonomo e senza oneri per lo Stato.
Tali elementi sussistono nell'ipotesi delle casse previdenziali privatizzate, le quali, dovendo svolgere obbligatoriamente, in modo autonomo e senza gravare sull'Erario, funzioni statali di rilevanza costituzionale come quella previdenziale, concorrono concretamente e direttamente alle spese pubbliche, in modo alternativo all'imposizione fiscale.
Tutto ciò posto, occorre ora chiarire i limiti alla potestà legislativa in materia tributaria.
A tal proposito va detto che il fine ultimo dell'ordinamento statale[17] non è quello di imporre i tributi. Ciò significa che se il sistema fiscale colpisce in modo sproporzionato, il patrimonio del contribuente pregiudicandone altresì la sua capacità di risparmio (che deve essere invece tutelata ai sensi dell'art. 47 Cost.)[18], è violato il principio di sussidiarietà *ex* art. 118 ult. co. Cost., ovvero è limitata l'autonomia dei cittadini, singoli e associati, di essere protagonisti nello svolgimento di attività di interesse generale, anche attraverso la partecipazione alle "spese pubbliche", in modo alternativo all'imposizione fiscale.
Pertanto, se il modello impositivo è troppo oneroso per i cittadini, spetta al

---

[17] Ponendo al centro dell'ordinamento giuridico statale la persona, si pongono al centro dell'ordinamento giuridico statale i diritti inviolabili imputabili alla persona. Infatti, la persona è rispettata solo se si riconoscono e si garantiscono i suoi diritti inviolabili. Pertanto è chiaro che i tributi, come lo Stato o le strutture economiche, non costituiscono essi stessi un fine, ma rappresentano un mezzo al servizio della persona, nel senso che devono servire a riconoscere e tutelare i diritti inviolabili della persona. Per questo è ragionevole affermare che il fine ultimo dell'ordinamento giuridico statale è rappresentato dalla tutela e dal rispetto dei diritti inviolabili della persona ai sensi dell'art. 2 Cost.. BALDASSARRE, voce *Diritti fondamentali*, in Enc. Giur., vol. XI, Roma, 1989 p. 1 e ss; OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana nella costituzione,* Milano 1995, p. 56; PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, op. cit. pp. 167 e ss, MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1952, p. 472, secondo cui "*non l'uomo è in funzione dello Stato, ma quest'ultimo in funzione dell'uomo, nel senso che il suo fine è di assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti*".

[18] Secondo cui "*la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme….*".

legislatore individuare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, strumenti di attuazione del riparto dei carichi pubblici tra i contribuenti, alternativi all'imposizione fiscale, e ciò al fine di meglio garantire il raggiungimento del fine dell'ordinamento statale, ovvero il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost.[19].

È chiaro dunque che non è corretta l'impostazione della citata concezione c.d. nichilista[20] che, escludendo la funzione di garanzia dell'art. 53 Cost., pone la questione non sul piano di un giudizio di *adaequatio* tra gli interessi costituzionalmente tutelati, ma su quello della preminenza dell'interesse fiscale dello Stato rispetto al diritto alla giusta imposta del cittadino[21].

È, infatti, compito dello Stato, anche in condizioni di crisi economica, rispettare i "*principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l'ordinamento costituzionale*"[22].

In conclusione, si può ragionevolmente affermare che al fine di determinare il limite massimo al potere impositivo dell'autorità pubblica, occorre far riferimento alle attitudini soggettive del contribuente[23] e, conseguentemente, alla tipologia di impiego delle sue risorse economico - patrimoniali[24].

---

[19] Pertanto, non è condivisibile il punto di vista di chi ritiene che "*... nello stato di diritto sociale, anche la norma dedicata alla fiscalità assume un ruolo specifico; il superamento della dialettica autorità – libertà conduce tanto ad uno stemperamento della portata garantistica in senso stretto della norma…*" (FRANSONI, *Stato di diritto, diritti sociali, libertà economica e principio di capacità contributiva (anche alla luce del vincolo del pareggio di bilancio)* Riv. di dir. Trib., n. 11/2013, p. 1067). Infatti, porre limite al potere impositivo non implica necessariamente il venir meno delle attività di ridistribuzione e di solidarietà. Si tratta infatti di dare maggiore spazio, in ossequio al principio di sussidiarietà, alla società civile favorendo quello che gli anglosassoni chiamano *Welfare Society*, per distinguerlo dal *Welfare State*.

[20] Per una ricostruzione sul punto, FALSITTA, "*Il principio di capacità contributiva nel suo svolgimento storico fino all'Assemblea Costituente*", op. cit., p. 765.

[21] A favore della valorizzazione dell'interesse fiscale, cfr. altresì BORIA, *Il bilanciamento di interesse fiscale e capacità contributiva nell'apprezzamento della Corte Costituzionale*, in Diritto tributario e Corte Costituzionale a cura di Perrone e Berliri, Napoli-Roma, 2006, pag. 57 e ss.

La prevalenza dell'interesse fiscale potrebbe portare a sostenere il diritto dello Stato all'ingiustizia se l'azione ingiusta è finalizzata a rendere più rapida e fruttuosa la macchina fiscale. Tuttavia si tratta di un'affermazione che non trova fondamento nella vigente costituzione anche perché "*la giustizia tributaria è un momento essenziale della giustizia tout court*" e "*nessuna società può vivere in pace se manca la giustizia*". FALSITTA, *Il principio di capacità contributiva nel suo svolgimento storico fino all'Assemblea Costituente*, op. cit. p. 788.

[22] Corte Cost. sent. n. 223 dell'11 ottobre 2012. Nello stesso senso la sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, secondo cui se "*da un lato l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall'altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un'obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l'ordinamento costituzionale*".

[23] In particolare, per attitudine soggettiva si vuole intendere la particolare predisposizione del contribuente che in base alla legge o a un atto normativo vincolante (per esempio statuto o atto costitutivo), è obbligato allo svolgimento di una determinata attività.

[24] Infatti, "*razionalmente, lo stato generale della persona – al quale si voglia in qualche modo condizionare il prelievo o, più attendibilmente, la sua consistenza – non può essere diverso dal catalogo analitico delle disponibilità economiche e più specificamente patrimoniali, delle quali goda il soggetto chiamato a contribuire e che possono essere influenzate dalle condizioni personali e*

Il reddito del contribuente sarebbe perciò tassato oltre il limite massimo, in violazione del principio di capacità contributiva, se, nella determinazione del carico fiscale, non si tenesse in conto del fatto che lo stesso reddito è impiegato dal contribuente (i) per svolgere funzioni pubbliche attribuitegli dallo Stato[25] oppure (ii) per assolvere ai suoi doveri di rilievo costituzionale[26], oppure (iii) per esercitare i suoi diritti costituzionalmente protetti[27], e tutto ciò senza gravare sulla fiscalità generale[28].
Con riguardo alle casse previdenziali privatizzate, come già specificato, tali enti svolgono funzioni pubbliche attribuite loro dallo Stato ai sensi dell'art. 38 Cost.. Così facendo, le casse previdenziali privatizzate, in ossequio al principio di sussidiarietà *ex* art. 118 ult. co. Cost., partecipano allo svolgimento di attività di interesse generale, senza oltretutto gravare sulla fiscalità generale. Una tale partecipazione implica il concorso diretto delle casse previdenziali alle "spese pubbliche" – concorso diretto che deve essere perciò considerato nella valutazione, ai sensi dell'art. 53 Cost., della capacità contributiva proprio degli enti previdenziali, con particolare riferimento al limite massimo al potere impositivo.

IV. La ragionevole esclusione da imposizione dei proventi da gestione patrimoniale impiegati dalle casse previdenziali privatizzate per lo svolgimento delle funzioni previdenziali così come disposto dal Decreto 509.

---

familiari; altrimenti l'operazione non sarebbe immune da aspetti radicalmente arbitrari, non consonanti con le regole fondamentali che presiedono all'esercizio serio della funzione legislativa (GAFFURI A*ncora dell'attitudine alla contribuzione*, Rass. Trib. n. 5/2013, p. 999). A tal proposito l'autore nella nota 18, fa riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),"*il cui complesso algoritmo fa riferimento a indicatori reddituali e patrimoniali, nonché alla composizione quantitativa e qualitativa del nucleo familiare*".

25 Come per esempio è il caso di particolari enti non commerciali (Onlus).

26 Come per esempio il mantenimento della famiglia o l'educazione dei figli ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost.

27 Come per esempio il diritto alla salute ai sensi dell'art. 32 Cost.

28 In sintesi, quindi, il concorso alle spese pubbliche di cui all'art. 53 Cost. non può riguardare in modo esclusivo il legislatore e la sua potestà d'imperio, né può dipendere dalla fruizione dei servizi pubblici o dalla misura di tale fruizione da parte del contribuente. Quest'ultimo vi concorre invece – come già specificato – perché, essendo inserito in una comunità organizzata, ha non solo il dovere costituzionale ma anche l'interesse a evitare il suo disfacimento e quindi al conseguire il bene comune. Infatti, la contribuzione alle spese pubbliche in forza della sua capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., oltre al sostentamento ed al progresso della comunità, ha come obiettivo (i) il soddisfacimento del diritto degli individui a non essere esclusi dalla comunità stessa e (ii) la cooperazione tra i suoi membri. Infatti, secondo un'autorevole dottrina, il principio di capacità contributiva è espressione sia del principio di "solidarietà politica, economica e sociale", sia del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost (sul punto, senza pretesa di esaustività, ANTONINI, *La tutela Costituzionale del minimo esente, personale e familiare*, Riv. dir. trib., 1999, p. 867; MOSCHETTI, voce "*Capacità contributiva"*, Enc. giur., vol. V, Roma 1988). Ma non solo, il principio di solidarietà integra e arricchisce il principio di uguaglianza rendendo legittime differenti modalità di imposizione giustificate anche da ragioni di solidarietà economica e sociale (FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, parte generale, op. cit., pp. 142-145. *Contra*, GALLO, *Le ragioni del Fisco, Etica e giustizia nella tassazione,* op. cit, pp. 104 e 105).

Orbene, alla luce di quanto precede, è più chiaro il perché gli enti previdenziali dovrebbero beneficiare di forme di esclusione da imposizione diretta. Infatti, deve essere riconosciuta la loro funzione sociale ed economica, in termini di risparmio per la finanza pubblica.
Tuttavia, prima di dimostrare perché gli enti previdenziali dovrebbero beneficiare di forme di esclusione da imposizione diretta, vale la pena chiarire la differenza tra norme di agevolazione e quelle di esclusione, precisando sul piano metodologico che una valutazione in tal senso discende da una verifica in concreto, e ciò a prescindere dal *nomen iuris*, individuato dal legislatore[29].
Ciò detto, in merito alla differenza tra esclusione e agevolazione tributaria in senso stretto, si consideri che la detassazione conseguente a un'agevolazione è il frutto di una scelta legislativa discrezionale[30], e quindi non obbligatoria, insuscettibile di interpretazione analogica[31] (a meno di non dimostrarne l'irragionevolezza[32]). Tali norme sono introdotte al fine di tutelare situazioni che per ragioni di politica economica e sociale mirano a creare posizioni di vantaggio a favore di determinati soggetti[33].
Con le norme di esclusione, invece, il legislatore assolve a un obbligo di autolimitazione del suo potere impositivo. In particolare dette norme servono a mettere "a fuoco" i fatti ritenuti manifestazione della specifica capacità contributiva che si vuole colpire con un determinato tributo[34].
Ne deriva che la tassazione di fattispecie escluse oppure da escludere è contraria al disposto costituzionale con particolare riguardo al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.. Pertanto, si tratta di una questione sostanziale di equità, nei confronti della quale il legislatore può decidere discrezionalmente solo sulla tecnica normativa (meccanismo della deduzione, della detrazione oppure della riduzione dell'aliquota). In altri termini, la previsione di fattispecie escluse da tassazione costituisce un atto di equità, in quanto riconosce l'assenza di indici di capacità contributiva.
Infatti, le agevolazioni in senso stretto rappresentano misure eccezionali che derogano al principio di capacità contributiva e quindi alla coerenza del sistema fiscale, in virtù di superiori necessità di politica economica e di

---

[29] Secondo La Rosa infatti, "*di scarso ausilio risulta, in proposito, il tenore testuale delle espressioni adoperate dal legislatore, alle quali non può in alcun caso attribuirsi valore determinante*" (LA ROSA, *Esclusioni tributarie*, Enciclopedia giuridica Treccani, 1989, p. 1); nello stesso senso la Corte Costituzionale "*Né, infine, merita credito la distinzione tra esenzione ed esclusione di reddito perché nella terminologia tributaria la nozione di agevolazione, cui avrebbe fatto capo la legge istitutiva della indennità, sta ad indicare indifferentemente esenzioni e esclusioni di reddito e regimi sostitutivi*" (Corte cost., 6 dicembre 1984, n. 277).
[30] Ordinanze della Corte Costituzionale n. 336 del 7 novembre 2003 e 2 marzo 2005 n. 87.
[31] *Ex pluribus* Cass. n. 4753 del 25 febbraio 2008.
[32] Corte Cost. 6 febbraio 2002 n. 16.
[33] LA ROSA, *Esenzione (dir. Trib.)*, Enciclopedia del diritto, Vol. XV, Milano.
[34] RUSSO, *Manuale di diritto Tributario*, Milano 1996, p. 128.

tutela di interessi extrafiscali. Tuttavia, si tratta di necessità da valutare facendo attenzione alla tenuta complessiva del sistema paese [35].
Al contrario, ciò che non è legittimo, neppure per esigenze di bilancio pubblico, è un sistema fiscale che impone una tassazione eccedente la capacità contributiva del cittadino contribuente, a causa della mancanza, in tutto o in parte, di legittime disposizioni di esclusione da tassazione [36].
A questo punto, dopo aver chiarito perché rileva ai fini fiscali la differenza tra norme di agevolazione e norme di esclusione, occorre meglio analizzare il presupposto dell'Ires, il quale, ai sensi dell'art. 72 del Tuir è rappresentato dal "*possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6*".
Per possesso del reddito, in ossequio al principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), si deve intendere una situazione di fatto cui corrisponde un effettivo indice di capacità economico-patrimoniale su un determinato reddito.
A tal proposito la Relazione ministeriale all'art. 1 del d.P.R. n. 597/1973 precisava che il possesso del reddito "*più che alla titolarità giuridica dei redditi*" si riferisce "*alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d'imposta*". Ciò comporta, da una parte, l'esclusione da tassazione di quel reddito nel periodo d'imposta in cui esso è stato prodotto, dall'altra, l'imponibilità dello stesso reddito in conseguenza della sua disponibilità da parte del soggetto d'imposta[37].
Di conseguenza, non rileva tanto la titolarità giuridica di un reddito quanto il diritto di disporne liberamente e pienamente, senza controlli e obblighi di rendicontazione[38].

---

[35] Infatti, stante la natura discrezionale dell'agevolazione, è legittimo revocare o ridurre le agevolazioni, per esempio, se ricorrono esigenze di stabilità economico-finanziaria oppure per altre scelte di opportunità economico/sociale (*ex pluribus* Corte cost., Ord. 17 dicembre 1987, n. 538).

[36] In via esemplificativa, illegittimi sarebbero, infatti, provvedimenti legislativi che, in materia di reddito d'impresa, limitano in tutto o in parte la deduzione di spese strettamente correlate a ricavi e proventi assoggettati a tassazione. A tal proposito, la Corte Costituzionale ha affermato che "*la capacità contributiva costituisce presupposto di legittima imposizione e, solo ove sia presente, diventa metro di determinazione della quantità di imposta dovuta. Da ciò deriva che essa non coincide affatto con la percezione di un qualsiasi reddito e che vi è soggezione all'imposizione solo quando sussista una disponibilità di mezzi economici che consenta di farvi fronte*" (Corte Cost. 10 luglio 1968 n. 97).

[37] Un tale principio è stato affermato in relazione alle clausole di *lock up* previste in sede di assegnazione gratuita di azioni a un lavoratore dipendente (Comm. Trib. prov. Roma, sez. XXXVII, 29 marzo 2004, n. 203).

[38] Corte Costituzionale 15 luglio 1976 n. 179, secondo cui la materia dell'imposizione diretta deve trovare "*adeguata disciplina in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanzi nella libera disponibilità di essi*".

Sul punto dell'argomentazione in merito al concetto di possesso di reddito inteso come disponibilità effettiva del contribuente anche indipendentemente dalla titolarità giuridica, FEDELE, *Possesso di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulabilità dei redditi*, note alla sentenza della Corte Costituzionale 15 luglio 1976 n. 179, Giur. Cost. 1976, pp. 2164 e ss; sempre sul tema del reddito come piena disponibilità vedansi MICHELI, *Corso di diritto tributario*, Torino, 1974, pp. 292 e ss; BERLIRI, *Il testo unico delle imposte dirette*, Milano, 1960, p. 345; POTITO, *L'ordinamento tributario italiano,* Milano, 1978, pp. 181 e ss; FERLAZZO NATOLI, *Il fatto rilevante nel diritto tributario, Contributo allo studio del presupposto di fatto del tributo*, in Riv. dir. Trib. 1994, I, p. 454; LEO MONACCHI SCHIAVO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Tomo I, Milano, 2010, pp. 1-3; interessante infine è il ragionamento di ANTONINI, il quale con riferimento alla famiglia e alla

Pertanto, è ragionevole ritenere che i proventi di una gestione patrimoniale da impiegare obbligatoriamente nello svolgimento di servizi rilevanti socialmente si devono "*escludere dalla nozione tributaria di reddito mobiliare imponibile"*. Infatti, l'eventuale avanzo di bilancio "*assume aspetto peculiare ed esclusivo di mezzo di finanziamento ed eventualmente di sviluppo del servizio di pubblico interesse*"[39].
Nel caso degli enti previdenziali, una volta privatizzati, essi hanno dovuto porre in essere attività ben precise. In particolare – come visto nel § II – a loro è stato "imposto" di svolgere una funzione costituzionalmente attribuita allo Stato (-persona) dal Decreto 509 art.1 comma 3 laddove dispone che "*Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione*".
Tutte le risorse derivanti dalla necessaria attività di finanziamento sono dunque vincolate alla costituzione della "provvista" indispensabile allo svolgimento delle erogazioni delle prestazioni previdenziali a favore degli aventi diritto per legge. A tal proposito si ricordi quanto già detto più volte, ovvero che le casse previdenziali privatizzate sono gestite senza oneri per lo Stato. Non si tratta perciò di enti sovvenzionati dallo Stato oppure destinatari di altri finanziamenti pubblici diretti o indiretti.
Così come non hanno la disponibilità della "provvista" da destinare all'erogazione delle attività previdenziali, tali enti non hanno la disponibilità neppure del conseguente reddito. Ciò in quanto, unitamente alla "provvista", anche il reddito sarà obbligatoriamente destinato, su delega dello Stato, a finalità amministrative di interesse generale come quelle previdenziali.
Pertanto gli enti previdenziali privatizzati devono essere esclusi da imposizione, per mancanza di presupposto (art. 72 del Tuir) relativamente ai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale, dal momento che, non avendone la disponibilità (ma solo la titolarità giuridica), non sono possessori di alcun reddito.
Quanto detto è ancora più chiaro se si considera che in ossequio al principio di sussidiarietà (fiscale), gli enti previdenziali privatizzati, assolvendo a una funzione statale, contribuiscono direttamente alle spese pubbliche così come richiesto ai sensi dell'art. 53 Cost. (secondo cui "*tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*"). Ciò in quanto, sulla base delle argomentazioni svolte nel paragrafo precedente, il dovere costituzionale alla contribuzione si adempie non solo pagando tributi, ma anche partecipando più generalmente alla crescita e al benessere della comunità, attraverso il compimento di attività di

---

disponibilità del reddito si rifà al principio dell'*Existenzminimum*, ovvero al principio per cui un soggetto deve essere tassato sulla base del reddito disponibile al netto delle spese obbligatorie (sul punto ANTONINI, *Sussidiarietà fiscale*, *La frontiera della democrazia, op.cit*, pp. 137 e ss che riprende LEHNER: "*Einkommensteuerrecht und Sozialhilferecht"*, Tübingen 1993).
[39] Cass. SS.UU. 4 marzo 1974, n. 594.

garanzia costituzionale, come può definirsi l'erogazione delle prestazioni previdenziali.
Sarebbe perciò irragionevole per il legislatore esercitare nei confronti degli enti previdenziali privatizzati, il potere costituzionale di "imporre" prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.) obbligandoli, due volte e con norme di legge diverse (il Decreto 509 e il Tuir), al concorso alle spese pubbliche: una volta, in modo diretto, svolgendo obbligatoriamente, a seguito della privatizzazione disposta dal Decreto 509, una funzione delegata dallo Stato come l'attività previdenziale, e un'altra, in modo indiretto, versando le imposte come l'Ires.
Infatti, la tassazione dei proventi derivanti dalle attività previdenziali colpisce la stessa ricchezza che gli enti privatizzati utilizzano nello svolgimento della loro funzione statale, costituzionalmente garantita, privando indirettamente i lavoratori-contribuenti di risorse da destinare all'attività previdenziale.
In concreto a causa della tassazione, gli enti *de quibus*, in ossequio al principio di sussidiarietà (fiscale), finanziano le prestazioni previdenziali e assistenziali impiegando le risorse a loro disposizione, derivanti dall'avanzo di gestione, al netto delle imposte dirette. A tal proposito va segnalato che da un punto di vista economico, i proventi derivanti dalla gestione patrimoniale, dopo essere tassati in capo alle casse previdenziali privatizzate, sono tassati, in via ordinaria, ai fini Irpef altresì in capo ai beneficiari del trattamento pensionistico ai sensi degli artt. 49 e ss. del Tuir, senza che ricchezza novella sia stata prodotta, in alcun modo.
Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi contraria al principio di capacità contributiva (i), perché, da una parte, le casse previdenziali privatizzate sarebbero assoggettate ai fini Ires a un prelievo tributario uguale a un qualsiasi ente non commerciale, (e ciò nonostante la funzione statale esercitata, in ossequio al principio di sussidiarietà (fiscale) e senza oneri per lo Stato, proprio dalle casse previdenziali privatizzate), e (ii), perché, dall'altra, verrebbe illegittimamente disconosciuta la funzione garantista (come descritta nel paragrafo precedente) del principio di capacità contributiva di cui al citato art. 53 Cost., che, impedendo al legislatore di disporre norme impositive eccessivamente onerose per il contribuente, ne limita il potere impositivo.
Pertanto, ammettere, ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. b) del Tuir, l'esclusione dal reddito dei proventi derivanti dalla gestione patrimoniale destinati allo svolgimento delle attività previdenziali rappresenta una conclusione del tutto coerente con il principio costituzionale di capacità contributiva.

V. **Conclusione**

Alla luce di quanto precede, con riguardo agli enti previdenziali privatizzati, non prevedere forme di esclusione da tassazione vorrebbe dire non attribuire

rilievo giuridico a circostanze cruciali e – come dimostrato – inconfutabili, che rendono gli enti previdenziali privatizzati diversi dagli altri enti non commerciali. In particolare è pacifico che:

a) agli enti previdenziali privatizzati, in ossequio al principio di sussidiarietà, è imposta per legge e per statuto l'attività di previdenza e assistenza, ovvero un'attività di rilievo costituzionale senza oneri per lo Stato;
b) la suddetta attività è costituita in modo inscindibile non solo dalla raccolta contributi e dall'erogazione della prestazione previdenziale e assistenziale, ma anche dalla gestione del patrimonio;
c) i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale non sono perciò nella effettiva disponibilità degli enti previdenziali;
d) poiché la tassazione dei proventi derivanti dalle attività previdenziali colpisce la stessa ricchezza che gli enti privatizzati utilizzano nello svolgimento della loro funzione delegata dallo Stato, costituzionalmente garantita, gli enti previdenziali privatizzati, senza norme di esclusione da imposizione, contribuiscono due volte alle spese pubbliche: **una volta**, in modo diretto, svolgendo obbligatoriamente, a seguito della privatizzazione disposta dal Decreto 509, una funzione delegata dallo Stato come l'attività previdenziale, e **un'altra**, in modo indiretto, versando le imposte come l'Ires.

Per questi motivi, il sistema dell'imposizione delle casse di previdenza e assistenza privatizzate, anche in virtù di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 74, comma 2, lett. b) del Tuir, deve ammettere, per esigenze di equità fiscale (costituzionalmente motivate), forme di esclusione dalla tassazione ai fini Ires per i proventi derivanti dalla gestione patrimoniale da destinare necessariamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali; tutto ciò nella consapevolezza che il legislatore non deve "concedere" delle "agevolazioni", ma deve riconoscere le ragioni "fiscali" delle stesse casse di previdenza e assistenza privatizzate.

Un'interessante stimolo intellettuale

Probabilmente, siamo troppo abituati a ragionare come se pagare i tributi fosse l'unico modo di contribuire alle spese pubbliche, perché certamente il versamento dei tributi rappresenta la modalità di contribuzione alle spese pubbliche più comune. Tuttavia, non si deve dimenticare un fatto oggettivo, ovvero che lo Stato può richiedere ai contribuenti di concorrere alle spese pubbliche, anche imponendo loro lo svolgimento di funzioni costituzionali, più propriamente statali. È chiaro poi che se queste funzioni sono svolte dai privati senza oneri a carico della fiscalità generale, allo Stato dovrebbe rimanere solo una funzione di controllo, e le risorse risparmiate potrebbero essere impiegate in modo diverso.

Ebbene, quello che si è appena descritto, secondo l'opinione di Bassi, è, nella sostanza, quanto accade nella gestione delle funzioni previdenziali da parte delle Casse previdenziali privatizzate. Queste ultime, senza oneri a carico dello Stato, sono obbligate dalla legge a svolgere prestazioni di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.) come quelle previdenziali attraverso i contributi dei professionisti e i proventi della loro gestione patrimoniale. Va inoltre detto che proprio grazie ai proventi della gestione patrimoniale, le Casse non si limitano a finanziare solo l'attività previdenziale ma anche quella propriamente assistenziale che, in teoria, dovrebbe essere finanziata dalla fiscalità generale.
Bassi, però, non si limita all'esegesi delle disposizioni di legge. Tenta uno sforzo "realista" sulla base di una ricostruzione dei principi costituzionali posti a fondamento dell'ordinamento tributario.
Bassi riconosce alle Casse il ruolo di "contribuente naturale" alle spese pubbliche, e conclude, in modo non "provocatorio" ma "suggestivo", che questa "verità" non può essere contraddetta dalla norma positiva.
Appare quindi una contraddizione il fatto che i proventi da gestione patrimoniale percepiti dalle Casse previdenziali privatizzate sono tassati anche se le stesse Casse non ne hanno la disponibilità nè il possesso, ma semmai la sola detenzione in quanto l'impiego di tali proventi è vincolato dalla legge.
Proprio la mancanza di possesso del reddito giustificherebbe, dunque, per le Casse previdenziali, eque forme di esclusione dal reddito con riferimento proprio a quei proventi.
Certo, si tratta di un ragionamento che partendo da una premessa condivisibile (le Casse previdenziali contribuiscono alle spese pubbliche svolgendo la loro attività istituzionale), arriva a conclusioni sostanziali forse un po' ardite (i proventi da gestione patrimoniale, se impiegati nell'attività istituzionale, devono essere esclusi da tassazione) ma, all'apparenza, comunque coerenti con i principi costituzionali, ivi incluso quello di sussidiarietà.
Bassi scrive testualmente "*il fine ultimo dell'ordinamento statale non è quello di imporre i tributi. Ciò significa che se il sistema fiscale colpisce in modo sproporzionato, il patrimonio del contribuente pregiudicandone altresì la sua capacità di risparmio (che deve essere invece tutelata ai sensi dell'art. 47 Cost.), è violato il principio di sussidiarietà ex art. 118 ult. co. Cost., ovvero è limitata l'autonomia dei cittadini, singoli e associati, di essere protagonisti nello svolgimento di attività di interesse generale, anche attraverso la partecipazione alle "spese pubbliche", in modo alternativo all'imposizione fiscale*".
In effetti, se così non fosse e quindi se lo Stato avesse il potere assoluto di imporre tributi, senza considerare nello specifico come e quanto i privati già concorrono al bene comune, allora si potrebbe paradossalmente arrivare a considerare legittimo il diritto dello Stato all'ingiustizia, poiché prevarrebbe l'interesse fiscale all'equilibrio contabile sul diritto del contribuente alla "giusta imposta". Una simile

conclusione non è però ammissibile, se è vero, come appare vero quanto sostiene Falsitta (*Il principio di capacità contributiva nel suo svolgimento storico fino all'Assemblea Costituente*, Riv. Dir. Trib. 9/2013, p. 788), per il quale "*la giustizia tributaria è un momento essenziale della giustizia tout court*".
Le riflessioni di Vincenzo Bassi potranno dunque anche incontrare dissensi di fondo da parte di alcuni studiosi di fiscalità, ma hanno senza dubbio il pregio di essere in grado di suscitare un dibattito, una linea di pensiero che, se e quando sarà maggioritaria, condivisa e "digerita", potrebbe avere effetti concreti assai rilevanti per il futuro delle Casse previdenziali private di tutti noi professionisti.

GC – 4 novembre 2014